



# Enti locali & Federalismo



IL GIORNALE DELLE AUTONOMIE

Il decreto Pnrr ridefinisce i tempi e supera le precedenti scadenze fissate negli atti d'obbligo

## Pnrr, fischio finale il 30 giugno Ora si aspetta la pubblicazione ufficiale delle linee guida

DI MATTEO BARBERO

**P**er gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza ancora in esecuzione deadline unica al 30 giugno 2026, anche se gli atti d'obbligo prevedono date di ultimazione anteriori. È questa la principale novità contenuta negli emendamenti al decreto Pnrr (dl 19/2026) approvati dopo il passaggio del provvedimento alla Camera. La relativa previsione, contenuta nel co. 1-bis dell'art. 1, apre finalmente la strada alla pubblicazione delle linee guida già diffuse nei giorni scorsi dalla Struttura di missione e della Ragioneria generale dello Stato, facendo finalmente chiarezza sui tempi di chiusura dei progetti.

**La norma.** Il co. 1-bis ha quale ambito di applicazione gli investimenti finanziati con le risorse del Pnrr con obiettivi finali da conseguire entro il 30 giugno 2026, qualora le convenzioni o i contratti di appalto ovvero gli atti di obbligo degli interventi previsti dai citati investimenti e ancora in esecuzione, rechino una data di ultimazione anteriore, inclusi quelli il cui termine sia già scaduto. Al riguardo, si dispone che il termine per l'ultimazione dei predetti interventi, anche ai fini dell'applicazione delle penali dovute per il ritardato adempimento, è fissato al 30 giugno 2026, con sostituzione automatica delle clausole difformi come previsto dall'art. 1339 del codice civile. La disposizione prevede altresì che, nel caso in cui gli interventi in parola siano ultimati successivamente alla scadenza del termine indicato nelle convenzioni o nei contratti di appalto ovvero negli atti di obbligo ma anteriormente alla data del 30 giugno 2026, non si procede al riconoscimento di premi di accelerazione. Si introduce quindi una deroga alla norma dell'art. 126, co. 2, del Codice dei contratti pubblici (dlgs 36/2023), che prevede in via generale che, nel caso di proroga legittima del termine di conclusione dei lavori, il premio sia corrisposto, a far data dal termine originariamente previsto nel contratto, anche qualora l'ulti-

### Un ufficio dedicato per evitare blocchi nei pagamenti

Ufficio o responsabile unico per presidiare tutta la filiera. Ma spesso pesa la ritardata erogazione dei trasferimenti.

Il ventesimo correttivo al dlgs 118/2011 completa la disciplina finalizzata a garantire il rispetto dei tempi di pagamento suggerendo la "buona pratica" di istituire una struttura ad hoc, con il compito di evitare che il processo si blocchi durante il relativo iter il quale, come detto, coinvolge necessariamente uffici diversi.

Essa potrebbe operare, ad esempio, attraverso interventi di monitoraggio delle fatture non pagate e di sensibilizzazione dei responsabili delle spese (invio di report, organizzazione di incontri formativi, solleciti, attività di affiancamento, ecc.).

La struttura può essere costituita anche da gruppi di lavoro composti dai rappresentanti di tutti i centri di spesa dell'ente e, negli enti di piccole dimensioni può essere prevista, in alternativa, la nomina di un responsabile per la tempestività dei pagamenti.

Rimane sullo sfondo il tema della puntualità da parte degli enti sovra-

ordinati nel trasferire le risorse che servono a garantire la provvista necessaria a pagare in tempo le fatture. Il tema non è nuovo, ma è salito alla ribalta con il Pnrr, anche grazie a casi clamorosi, come quello – sollevato dalla Corte dei conti Emilia Romagna – del comune di Marzabotto, che stava per essere mandato in pre-dissesto dal Ministero dell'Interno a causa del ritardato versamento di contributi da parte dello stesso Viminale.

Ma il problema è assai più generalizzato e riguarda non solo le amministrazioni centrali, ma anche alcune regioni. Il pagamento delle spettanze dovrebbe avvenire entro 30 giorni, come dispone l'art. 44 (Tempi di erogazione dei trasferimenti fra pubbliche amministrazioni) del d. 66/2014, fra l'altro recentemente modificato (prima il termine era di 60 giorni).

È interessante leggere l'incipit della norma, che recita: "Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231" i trasferimenti fra amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165, con esclusione delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e delle risorse spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in applicazione dei rispettivi ordinamenti finanziari, sono erogati entro trenta giorni dalla definizione delle condizioni per l'erogazione ovvero entro sessanta giorni dalla comunicazione al beneficiario della spettanza dell'erogazione stessa. Per i trasferimenti per i quali le condizioni per la erogazione sono stabilite a regime, il termine di trenta giorni decorre dalla definizione dei provvedimenti autorizzativi necessari per lo svolgimento dell'attività ordinaria".

Quando il problema non è organizzativo, ma finanziario organizzarsi serve a poco.

Molto più utile sarebbe prevedere una sanzione anche per la ritardata erogazione dei trasferimenti. Ma la proposta, già più volte presentata dalle rappresentanze degli enti locali, non ha mai trovato accoglimento.

Matteo Barbero

© Riproduzione riservata

mazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato.

**Le linee guida.** Come detto, la disciplina introdotta dal decreto Pnrr deve essere letta in combinato disposto con le linee guida elaborate dalla Struttura di missione d'intesa la Ragioneria generale dello Stato al fine di a garantire un'impostazione unitaria alle attività di chiusura degli interventi del Piano. Nel documento viene precisato che la data per la conclusione dell'attuazione di lavori, servizi e forniture è per tutti gli interventi il 30 giugno 2026, ivi compresi gli interventi rientranti nelle misure la cui scadenza europea continua ad essere fissata al c.d. T1 2026, ossia al 31 marzo 2026, che si intendono ricondotte al 30 giugno. Tale scadenza, come detto, deve adesso intendersi come prevalente rispetto ad ogni altra eventualmente fissata in atti d'obbligo, convenzioni, decreti ministeriali e ogni altro atto. Nelle linee guida, inoltre, viene individuata quale evidenza per il rispetto di milestone e target il certificato di ultimazione dei lavori ovvero quello di regolare esecuzione/fornitura. Se la data di approvazio-

ne di tali documenti sarà anteriore alla scadenza, l'intervento sarà considerato come concluso nei termini, senza che rilevino eventuali lavorazioni residuali, che dovranno comunque essere completate entro i successivi 60 giorni. I documenti dovranno essere caricati su REGIS (all'interno della fase Esecuzione/Esecuzione lavori dell'iter di progetto) entro 5 giorni dalla conclusione dei lavori, mentre i restanti documenti (ad esempio DNSH) entro 15 giorni.

**Indicazioni operative.** I soggetti attuatori dovranno comunque prestare grande attenzione alle indicazioni fornite dalle singole amministrazioni titolari, che potrebbero richiedere ulteriori documenti (ad esempio, il collaudo o il certificato di regolare esecuzione). Nel caso in cui tali ulteriori documenti siano già stati prodotti e caricati essi, restano pienamente validi senza necessità di produrre nuovamente il certificato di ultimazione dei lavori o di regolare esecuzione/fornitura. Negli altri casi, invece, i documenti dovranno essere prodotti e caricati secondo quanto stabilito dai diversi Ministeri.

© Riproduzione riservata

### Gare BIM, numeri record

**Le gare BIM (gare con richiesta di modellazione elettronica, il c.d. Building Information Modelling) sono aumentate dell'80,7% in numero e del 151,1% in valore rispetto al 2024, raggiungendo 638 procedure per un importo complessivo di 1,496 miliardi di euro. I bandi con richiesta di modellazione elettronica rappresentano ora il 27% del totale delle gare per servizi di ingegneria e architettura, più che raddoppiando la quota del 2024 (13,2%).**

**Ancora più d'impatto il dato sul valore: le gare BIM assorbono il 56,5% degli importi complessivi, contro il 35,3% dell'anno precedente. La quasi totalità delle procedure si colloca sopra la soglia UE dei 221 mila euro: il 91,5% dei bandi concentra il 99,4% del valore.**

**Sono questi alcuni dei dati emersi durante la presentazione del 9° Rapporto OICE sulla digitalizzazione.**

**Resta invece una criticità sul piano qualitativo. Solo il 35% delle gare BIM include un capitolo informativo, seppure in crescita dal 24% del 2024, segnale di una cultura della gestione informativa ancora incompleta. La maggior parte delle procedure riguarda la progettazione (71,9%), mentre cresce il peso delle Amministrazioni centrali, salite al 27,9% dei bandi. Tra i principali committenti figurano Agenzia del Demanio, Ministero della Difesa e ANAS.**

© Riproduzione riservata

Supplemento a cura di Francesco Cerisano fcerisano@italiaoggi.it e Alberto Moro amoro@italiaoggi.it